

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
REGOLAMENTO REGIONALE "TAGLI BOSCHIVI"

Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 29 della Legge Regionale del 31 maggio 2001, n. 14 "Disposizioni in materia forestale", prescrive le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per i tagli boschivi in Puglia.

Esso è valido per tutti i complessi boscati, ovunque ubicati sul territorio regionale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al taglio, di qualsiasi natura esso sia, da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia, ivi compresi i boschi di proprietà regionale e quelli in occupazione temporanea da parte del predetto Servizio Foreste.

Non sono soggetti ad autorizzazione i tagli in giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto, impianti di frutticoltura, nonché gli impianti di arboricoltura da legno finalizzati ad esclusiva produzione di biomassa realizzati in terreni agricoli, così come da decreto legislativo n. 227/2001.

Art. 2 (Istanze)

Chiunque intenda procedere all'utilizzazione di fine turno, al taglio colturale principale o intercalare, fitosanitario e di ricostituzione in boschi cedui, cedui composti, fustaie e formazioni a macchia mediterranea, nonché ad interventi di qualsiasi natura, anche di ingegneria naturalistica o a scopi ambientali, che comporti il taglio di piante di interesse forestale, deve produrre domanda o richiesta di autorizzazione al taglio, in carta semplice, alla sezione Provinciale del Servizio Foreste competente per provincia, secondo le modalità previste dall' art. 3, dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno. Le istanze presentate fuori termine sono archiviate d'Ufficio, ad eccezione di quelle relative a situazioni particolari, debitamente documentate, relative alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Art. 3

(Domanda o richiesta di autorizzazione al taglio boschivo)

Per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante

La domanda di taglio di piante di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, deve indicare:

- a) Dati anagrafici del proprietario/conduuttore del fondo rustico interessato dal taglio delle piante di interesse forestale;
- b) Comune, località, foglio/i e particella/e.
- c) Età media delle piante oggetto di taglio.

Alla domanda deve essere allegato:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà alla titolarità del fondo rustico;
- Certificato e planimetria catastali;
- Ampia documentazione fotografica delle piante soggette al taglio e aree circostante.

Per formazioni boschive e a macchia mediterranea

La richiesta di autorizzazione al taglio boschivo per i cedui matricinati, formazioni a macchia mediterranea, le fustaie e i cedui composti, invece, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- a) Dati anagrafici del proprietario/conduuttore del bosco;
- b) Comune, località, foglio/i e particella/e del bosco da utilizzare;
- c) Forma di governo e di trattamento del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia coetanea, fustaia disetanea);
- d) Data dell'ultima utilizzazione del bosco;
- e) Età del popolamento boschivo.

La predetta richiesta di autorizzazione al taglio boschivo deve essere corredata della relazione tecnica, a firma di un dottore forestale abilitato (o dottore agronomo), contenente la seguente documentazione ed i necessari dati tecnici:

- Titolo di proprietà e/o di conduzione del bosco;
- Cartografia catastale (planimetria in scala adeguata);
- Ampia documentazione fotografica del bosco oggetto di taglio.

Per boschi cedui

Inferiori ad 1 ettaro e per massa asportabile inferiore a 150 q.li

- Sostenibilità del bosco a subire il taglio e descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle ceppaie e delle piante da seme;
- Numero medio dei polloni/ceppaia;
- Diametro medio e altezza media del popolamento;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o q.li;

Superiori ad 1 ettaro e per massa asportabile superiore a 150 q.li:

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 400 m² rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 5 ettari di superficie da utilizzare) identificate sul terreno, con piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 5 e altezza media;
- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;
- Individuazione delle linee di esbosco.

In tutti i boschi cedui da sottoporre al taglio, il tecnico proporrà in relazione tecnica alla sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio le matricine da rilasciare secondo quanto previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella provincia.

Le matricine e gli allievi devono essere scelti fra i soggetti più sviluppati e meglio conformati, escludendo quelli addugiati, filati e scarsi di chioma, e distribuiti in modo non necessariamente uniforme su tutta la superficie, in relazione alla maggiore o minore resistenza all'isolamento e comunque con diametro non inferiore a cm 12,5. A parità di condizioni è preferibile il rilascio di piante da seme. Vanno altresì rilasciate tra le matricine le specie secondarie di particolare interesse.

I cedui fortemente degradati per cause diverse (ad esempio cause biotiche ed abiotiche, ecc.) non potranno essere oggetto di taglio di utilizzazione fino a

quando il bosco non si presenterà in buone condizioni vegetative.

Per fustaie e cedui composti

Per tagli inferiori a 5.000 m²

- Compatibilità del bosco a subire il taglio mediante descrizione dello stato del popolamento;
- Specie presenti e prevalenti;
- Numero delle piante da seme;
- Stima della massa legnosa da utilizzare, espressa in m³ o q.li;

Per tagli superiori a 5.000 m²

Si riportano le informazioni relative al punto precedente, completate da:

- Aree di saggio di 1.000 m² rappresentante la situazione media del popolamento oggetto di taglio (una per ogni 3 ettari di superficie da utilizzare) identificate sul terreno con piedilista di cavallettamento a partire da un diametro delle piante a m 1,30 di cm 7,5 e altezza media;
- Planimetria 1:2.000 - 4.000 dell'area interessata dal taglio e corografia 1:25.000;
- Individuazione delle linee di esbosco.

Art. 3 bis (Tagli boschivi in aree protette)

Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in aree protette delimitate da leggi nazionali e regionali, in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) necessitano di acquisire il preventivo parere di valutazione d'incidenza rilasciato dall'Ufficio e/o Servizio Ambiente della Provincia competente per territorio da allegare alla richiesta di autorizzazione al taglio boschivo.

Art. 3 ter (Tagli in boschi percorsi dal fuoco)

Gli interventi di tagli boschivi ricadenti in aree percorse dal fuoco saranno oggetto di verifica e valutazione da parte delle sezioni provinciali del Servizio Foreste, competenti per territorio, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di incendi boschivi.

Art. 4 (Registro dei tagli)

E' istituito presso ogni sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio il registro dei tagli. In esso dovranno essere riportati i dati ritenuti necessari al monitoraggio delle utilizzazioni e alla statistica forestale, secondo lo schema predisposto dal Servizio Foreste.

Ogni sezione provinciale del Servizio Foreste trasmetterà all'Ufficio Coordinamento Servizi Forestali del Servizio Foreste con cadenza semestrale, copia del registro dei tagli.

Art. 5 (Identificazione delle piante)

Le **piante di origine naturale**, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo.

Le piante da escludere al taglio boschivo (matricine) nei cedui matricinati sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro diametro riportato in apposito piedilista di cavallettamento.

Le piante da abbattere nelle **fustaie di conifere** sono identificate tramite anellatura con vernice di colore rosso e/o verde a m 1,30 dal suolo e il loro diametro riportato in apposito piedilista di cavallettamento.

Le piante da abbattere nelle **fustaie di latifoglie** e nei **cedui composti**, unitamente all'anellatura a m 1,30 dal suolo e al piedilista, devono essere oggetto di "martellata". All'uopo sarà utilizzato il Martello Forestale regionale, il cui sigillo sarà apposto alla base dei fusti da abbattere, previa specchiatura al ceppo.

Art. 6

(Martello Forestale regionale)

Il Martello Forestale della Regione Puglia costituisce l'unico strumento di identificazione delle piante forestali nelle aree soggette a taglio sul territorio regionale.

Il Martello Forestale riporta un sigillo di diametro di cm 3,50, la sigla R.P. e la numerazione progressiva a partire da 001 fino a 100.

Art. 7

(Assegnazione del martello forestale regionale per il taglio di piante nella fustaia di latifoglie e nei cedui composti)

Il Dirigente dell'Ufficio Coordinamento Servizi forestali incaricherà un funzionario regionale della custodia dei martelli forestali in dotazione e dell'aggiornamento costante del registro dei tagli.

Il funzionario incaricato affiderà un martello forestale ad ogni tecnico, dottore forestale o dottore agronomo, regolarmente iscritto all'albo professionale d'appartenenza, incaricato dal proprietario/conducente del bosco a redigere la "relazione tecnica" di taglio.

Il martello forestale sarà affidato per un periodo massimo di 45 giorni, previa definizione con il funzionario della sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio dei criteri di selezione delle piante.

Il martello forestale è ritirato personalmente dal tecnico, che si impegna a rispettare le condizioni prescritte dalla sezione provinciale per la sua gestione.

Il tecnico incaricato esegue la "martellata", contrassegnando con l'apposito sigillo le piante.

La riconsegna del martello è effettuata personalmente dal tecnico entro e non oltre il giorno ultimo stabilito, pena l'archiviazione d'ufficio della richiesta di autorizzazione di taglio.

Il tecnico incaricato della relazione di taglio è tenuto a dirigere le operazioni di taglio ed attestare, ad ultimazione delle stesse, la regolare esecuzione degli interventi rispetto all'autorizzazione concessa.

Art. 8

(Smarrimento o furto del martello forestale)

In caso di smarrimento o furto del martello forestale il consegnatario dovrà esporre denuncia presso le sedi dei Carabinieri o Polizia di Stato o Corpo

Forestale dello Stato, nonché darne tempestiva comunicazione scritta e copia della denuncia alla sezione provinciale competente per territorio. I lavori selvicolturali resteranno sospesi sino all'assegnazione del nuovo martello forestale.

La mancata riconsegna del martello forestale, entro il termine di cinque giorni, comporterà, in ogni caso, il pagamento da parte del consegnatario della somma di euro 300,00 in favore della Regione Puglia. In caso di mancato versamento, al tecnico in questione non potrà essere affidato altro martello forestale e di tale inadempienza sarà oggetto di denuncia presso le sedi di cui al comma 1 e comunicazione all'Ordine Provinciale dei dottori forestali ed agronomi competente per territorio.

Art. 9

(Estinzione del martello forestale)

In caso di mancata riconsegna, furto o smarrimento del martello forestale, lo stesso sarà dichiarato fuori uso con provvedimento del Dirigente del Servizio Foreste e non potrà essere più adoperato nel territorio regionale. Di tanto sarà fatta comunicazione a tutte le strutture forestali regionali nonché a quelle che hanno competenza nella sorveglianza e vigilanza del territorio.

Art. 10 (Piedilista di cavallettamento)

Per i boschi comunali o di Enti pubblici governati a ceduo, ceduo composto e fustaia dovrà essere redatto da parte del tecnico incaricato un apposito piedilista di cavallettamento secondo le indicazioni della sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio.

Art. 11 (Inizio dei lavori di taglio)

L'autorizzazione al taglio boschivo, da rilasciare entro novanta giorni dalla data dell'istanza, a firma di un dottore forestale o dottore agronomo abilitato del Servizio Foreste, ha validità 365 giorni a partire dalla data di notifica del

provvedimento autorizzatorio.

Il proprietario/conduuttore è tenuto a comunicare preventivamente alla sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio la data di inizio lavori.

L'ultimazione delle operazioni di taglio dovrà essere comunicata entro e non oltre dieci giorni dal termine dei lavori selvicolturali.

La ditta boschiva che effettua il taglio del bosco di proprietà pubblica e privata deve essere iscritta alla Camera di Commercio con la qualifica di "Ditta boschiva" e nell'albo regionale delle imprese boschive della Puglia, se istituito.

Il proprietario/conduuttore, per superfici boscate inferiori ad ettari 1 (uno) e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li, può provvedere direttamente ad effettuare il taglio boschivo.

Alla fine di ogni stagione silvana la sezione provinciale del Servizio Foreste competente per territorio è tenuta ad effettuare sopralluoghi su almeno il 25% dei tagli boschivi ultimati nel corso della predetta stagione silvana.

E' possibile concedere una sola proroga, adeguatamente motivata, per un periodo non superiore a **mesi tre** nell'arco di una stagione silvana. Alla scadenza del periodo di proroga, se i lavori non sono stati ultimati, la ditta è tenuta a presentare nuova istanza di autorizzazione.

Art. 12 (Sanzioni)

1. L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento regionale si applicano, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 21 maggio 2002, n. 7, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 1.500,00 euro a 3.000,00 euro per ettaro o frazione di esso per il taglio di piante nei popolamenti forestali di cui all'articolo 2 del regolamento;
- b) da 70,00 euro a 210,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 10 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell' autorizzazione prevista per le fustaie, i cedui composti e i cedui matricinati e alla comunicazione di taglio per le piante isolate, filari e gruppi di piante di interesse forestale;
- c) da 150,00 euro a 450,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 20 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o

in difformità dell' autorizzazione prevista per le fustaie, i cedui composti e i cedui matricinati e alla comunicazione di taglio per le piante isolate, filari e gruppi di piante di interesse forestale;

- d) da 300,00 euro a 900,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 30 cm di diametro. di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell' autorizzazione prevista per le fustaie, i cedui composti e i cedui matricinati e alla comunicazione di taglio per le piante isolate, filari e gruppi di piante di interesse forestale;
- e) da 400,00 euro a 1.200,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 40 cm di diametro, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell' autorizzazione prevista per le fustaie, i cedui composti e i cedui matricinati e alla comunicazione di taglio per le piante isolate, filari e gruppi di piante di interesse forestale;
- f) da 500,00 euro a 1.500,00 euro per il taglio di ciascuna pianta fino a 50 cm di diametro e oltre, di origine naturale, isolata, in gruppi o filare, eseguito in assenza o in difformità dell' autorizzazione prevista per le fustaie, i cedui composti e i cedui matricinati e alla comunicazione di taglio per le piante isolate, filari e gruppi di piante di interesse forestale.

La mancata comunicazione di cui all'art. 8, comma 1, la sanzione è elevata ad euro 500,00.

La falsificazione e/o manomissione del martello forestale regionale comporterà una sanzione amministrativa da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00 per ettaro o frazione di esso per l'operazione di martellata eseguita con martello forestale falsificato e/o manomesso.

Le infrazioni concernenti la mancata osservanza nei tagli boschivi di altre leggi o regolamenti in materia forestale saranno sanzionate secondo le modalità da questi previste.

- 2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 provvedono gli organi direttamente designati dalle leggi, nonché i funzionari regionali di cui all'articolo 31 della L.R. 14/2001.
- 3. Le disposizioni e le sanzioni previste dal presente regolamento integrano e sostituiscono le norme previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF) vigenti in Puglia.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.